



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 49-1//2024 R.G.
presentata da FRANCESCA DEL MONTE (C.F.DLMFNC79L44E625K);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati,

letta l'integrazione/modifica al ricorso e la relativa relazione integrativa del gestore
depositata il 24.5.24,

ha emesso il seguente

DECRETO

1. FRANCESCA DEL MONTE ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento totale dell'imposta sui rifiuti, nonché il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari, sulla base della tabella che segue.

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI			
	Risorse del piano	40.000,00	
PREDEDUZIONE			
creditore	debito	soddisfazione	%
O.C.C.	4.644,54	4.644,54	100,00%
TOTALE PREDEDUZIONE	4.644,54	4.644,54	100,00%
	Residuo attivo	35.355,46	
PRIVILEGIATI			
<i>Studio Avv. Tinagli (ex art. 2751 bis n.2)</i>	4.377,36	4.377,36	100,00%
<i>Comene di Rosignano Marittimo - Tari (ex art. 2752 c.3)</i>	701,00	701,00	100,00%
TOTALE PRIVILEGIATI	701,00	5.078,36	724,45%
	Residuo attivo	30.277,10	
CHIROGRAFARI			
creditore	debito	soddisfazione	%
<i>Banca di Asti (già Pitagora)</i>	23.690,00	5.284,87	22,308%
<i>Findomestic</i>	64.492,00	14.387,17	22,308%
<i>Agos</i>	9.847,31	2.196,78	22,308%
<i>Deutsche Bank</i>	37.691,00	8.408,28	22,308%
TOTALE CHIROGRAFO	135.720,31	30.277,10	22,308%

L'esecuzione dei pagamenti è da effettuarsi, in un'unica soluzione, entro un mese dal decreto di omologazione, da parte dei genitori, sig.ri ~~.....~~, i quali hanno reso disponibilità al pagamento della somma di Euro 40.000,00.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. la proponente è un consumatore non svolgendo e non risultando aver mai svolto attività d'impresa.

Svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con reddito mensile netto di circa euro 1.900, su cui grava una cessione del quinto dello stipendio di € 230 mensili.

Non è proprietaria di alcun bene (ad eccezione di un motociclo acquistatole dai genitori) e risiede con la figlia che provvede a mantenere un immobile dei genitori.

Il padre della minore non ha mai tenuto con sé la figlia, né le ha fornito vitto ed alloggio, né si è occupato di far fronte agli imprevisti o anche solo di acquistarle il vestiario.

Il matrimonio con la Del Monte è, infatti, cessato definitivamente nell'anno 2010 con accordo convalidato dal Tribunale di Livorno che ha disposto, a carico del padre di ~~.....~~ il pagamento di un assegno mensile di Euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno, in questione, non è mai stato puntualmente onorato dal padre, nonostante le richieste della sig.ra Del Monte, né tantomeno il padre ha versato gli aggiornamenti Istat previsti, se non quelli degli ultimi anni che sta ratealmente corrispondendo in esito a richiesta effettuata tramite legale.

2.1. Dall'anno 2016 fino all'anno 2022 ha contratto i seguenti finanziamenti:

1. 2016 Deutsche Bank, per Euro di 63.772,00 lordi, (poi confluito nel secondo finanziamento del 2020) da restituire in n. 120 rate da Euro 530,00 mensili. Il credito è stato ceduto, in data 20/04/2021, alla società Rocky 2021-1 Spv s.r.l. la quale ha contestualmente conferito incarico a Deutsche Bank affinché proceda, per suo nome e conto, all'incasso ed al recupero degli importi;

2. 2021 Findomestic, per Euro 102.624,00 lordi, da versarsi in n. 120 rate da Euro 855,20 mensili.

3. maggio 2022 Agos, per Euro 12.201,00 lordi, da versare in n. 84 rate da Euro 147,00 mensili;

4. novembre 2022 Pitagora Sp.a., per Euro 27.600,00 lordi, da versare in n. 120 rate da Euro 230,00 mensili, garantito da cessione del quinto. Il credito, lo scorso aprile, è stato ceduto a Banca di Asti.

2.2. La situazione debitoria è attualmente la seguente:

Creditore	Importo dovuto
Comune di Rosignano	701,00

Marittimo	
Deutsche bank	37.691,00
Findomestic	64.492,00
Agos	9.847,31
Pitagora	23.690,00
Totale	136.421,31

2.3. Ha allegato e documentato spese mensili di mantenimento di euro 1.190 circa, per sé (ma comprensive delle spese per la casa che riguardano anche la figlia), € 355 per la figlia (di cui € 300 dovrebbero essere coperte dall'assegno di mantenimento a carico del padre), oltre ad € 170-180 di spese straordinarie per la figlia, ma ricorrenti; l'importo indicato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi Nicoletta Catastini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.

Nel 2016, la ricorrente ha contratto un primo prestito con Deutsche Bank che poi è confluito nel secondo prestito, sempre con la Deutsche Bank, dell'anno 2020.

Di seguito, gli ulteriori finanziamenti a cascata.

Il finanziamento n.2012443301, del 2020 con Deutsche Bank, che ha ricompreso anche il precedente finanziamento n.001256250301 del 2016, è stato contratto per l'importo di

Euro 45.630,00 (Euro 63.772,00 comprensivo di interessi) da restituire in 120 rate da Euro 530,00. La rata, in relazione all'ammontare dello stipendio della Sig.ra Del Monte, rendeva non semplice la sua onorabilità sin dal principio.

Il gestore della crisi, nella sua relazione integrativa, ha correttamente spiegato come, seppur con difficoltà, questo primo finanziamento poteva essere ritenuto sostenibile.

La ricorrente, in difficoltà finanziaria, si trovava a dovere richiedere un ulteriore prestito con Findomestic. Le veniva erogato, senza difficoltà da quest'ultima finanziaria nell'anno 2021 (molto vicino come tempi a quello della Deutsche Bank), per Euro 71.412,00 (Euro 102.624,00 comprensivo di interessi), da restituire in n.120 rate da Euro 855,20 ciascuna. Il totale delle due rate diventava pari ad Euro 1.385,20 mensili.

Dalla relazione del gestore, cui si rimanda, emerge che tale prestito non era ab origine sostenibile e dunque la valutazione del merito creditizio (se anche è stata compiuta) non era corretta.

La Del Monte, a questo punto entrata nel vortice dei debiti, divenuti elevati rispetto alla sua entrata da stipendio di lavoro dipendente e, psicologicamente provata da tale situazione, ha cercato di ricorrere a ulteriore finanza esterna, non trovando difficoltà ad ottenerla. Nel 2022 richiedeva e otteneva ulteriore liquidità, prima dalla finanziaria Agos con la quale contraeva in data 20/05/2022 il finanziamento n.68066220 di Euro 12.600,75 comprensivo di interessi, da restituire in n.84 rate mensili da Euro 147,00 e nel mese di novembre del medesimo anno, contraeva il finanziamento n.463226 di Euro 27.600,00 con la finanziaria Pitagora da restituire in n.120 rate mensili di Euro 230,00, garantito da cessione del quinto del proprio stipendio.

E' evidente che, per questi due ultimi finanziamenti, la rata era ab origine del tutto insostenibile. Nonostante ciò, fino al marzo 2023, le rate sono state onorate regolarmente.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, dalla situazione familiare non stabile (dopo la separazione con il padre di , la ricorrente è addivenuta ad una seconda e poi ad un terza unione, tutte risoltesi malamente) e soprattutto della situazione patologica che ha colpito la ricorrente.

Sul punto, la relazione della _____, psicologa e psicoterapeuta, ha attestato che la Del Monte soffre _____.
Dalla valutazione è emerso che, al tempo dei finanziamenti assunti, la paziente si trovava in uno stato di _____ che ha inficiato la sua capacità a comprendere il senso dei prestiti/finanziamenti che ha assunto e a valutarne le inevitabili conseguenze”.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell’ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell’ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell’art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l’homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l’impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all’OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un’eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. La ricorrente ha dato atto della cessione del quinto dello stipendio a favore di Pitagora s.p.a. (poi ceduto a Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.), chiedendo che la cessione sia sospesa nelle more del procedimento di omologazione.

Ritiene il giudice che la domanda possa essere accolta, in quanto, con il decreto di apertura della procedura (e quantomeno fino alla decisione sull’omologa), non sia

accettabile che i creditori siano soddisfatti in modo non conforme alla proposta e con percentuali di soddisfazione superiore a quelli di pari grado.

8. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **FRANCESCA DEL MONTE** nata a Livorno, il 04/07/1979, residente in Rosignano Marittimo (LI), Fraz. Castiglioncello, Via degli Olivi, n. 4, c.f. DLMFNC79L44E625K e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati dei dati sensibili del debitore e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

- il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di FRANCESCA DEL MONTE.
- la sospensione della cessione del quinto dello stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., con versamento della quota trattenuta su conto corrente vincolato alla firma congiunta della debitrice e del gestore della crisi (che viene espressamente autorizzato a compiere le relative operazioni);

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 29/05/2024.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai